

# STATUTO del CLUB ITALIANO RAZZE NORDICHE (C.I.R.N.)

Approvato dalla Assemblea dei Soci del 14 Gennaio 2017

## COSTITUZIONE E SCOPI

### **Articolo 1**

È costituita, con sede in Milano, viale Corsica 20, presso l'E.N.C.I. l'associazione specializzata non avente fini di lucro denominata Club Italiano Razze Nordiche (C.I.R.N.).

L'associazione C.I.R.N. agisce senza perseguire fini di lucro ed ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo delle Razze Nordiche, spitz asiatici e razze affini, svolgendo anche incarichi di ricerca e di verifica affidati dall'E.N.C.I. e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal disciplinare del libro genealogico. A tal fine l'associazione C.I.R.N. fornisce periodicamente all'E.N.C.I. una relazione sulla situazione delle razze unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

### **Articolo 2**

Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'associazione:

- a) Propaganda la divulgazione delle razze nordiche, spitz asiatici e razze affini ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti.
- b) L'associazione C.I.R.N. è associata all' Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva lo statuto, i regolamenti le delibere e le determinazioni, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'E.N.C.I..
- c) Organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'E.N.C.I., con le Associazioni Cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o associazioni specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'E.N.C.I., nel quadro e con la disciplina da questo stabilite.

## SOCI

### **ARTICOLO 3**

Possono essere soci del C.I.R.N. tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse al miglioramento delle razze nordiche, spitz asiatici e razze affini suddette e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

### **ARTICOLO 4**

I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti della Associazione in conseguenza della loro appartenenza a questa ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

### **ARTICOLO 5**

La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto. Su ciascuna domanda si pronuncia il

Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al presidente dell'associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo consiglio direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal consiglio direttivo neoeletto.

#### **ARTICOLO 6**

L'Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla associazione dai soci.

La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, nè rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.

#### **ARTICOLO 7**

L'iscrizione a socio vale per l'anno in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

#### **ARTICOLO 8**

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'Articolo7;
- b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;
- c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti

#### **ARTICOLO 9**

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso.

### **ORGANI SOCIALI**

#### **ARTICOLO 10**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Comitato dei Proviviri
- e) il Collegio Sindacale

### **ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 11**

L'Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta.. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate presso la segreteria, almeno 48 ore prima prima dell'inizio della assemblea, possono essere spedite via fax o con e-mail.

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Non è ammesso il voto per posta.

#### **ARTICOLO 12**

L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Esso dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei

voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a volgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

#### **ARTICOLO 13**

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in Italia in luogo di facile accesso, individuato dal Consiglio Direttivo entro il mese di marzo, per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta o con e-mail ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

#### **ARTICOLO 14**

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale della Associazione;
- b) sulla elezione delle cariche sociali;
- c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
- d) sulle modifiche dello statuto;
- e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie di soci previste nell'Articolo4;
- f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta inoltre all'Assemblea, eleggere i Consiglieri, i Provirvi e i Sindaci effettivi e supplenti.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **ARTICOLO 15**

Il Consiglio Direttivo è composto da nove consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.

Qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più Consiglieri per qualsiasi motivo, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci per la elezione di un nuovo Consiglio.

#### **ARTICOLO 16**

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di

ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

#### **ARTICOLO 17**

Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di uno o due Vicepresidenti della Società, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un Cassiere. Il Presidente ed il Vicepresidente devono essere eletti fra i consiglieri; i Segretari ed il cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

#### **ARTICOLO 18**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Un consigliere è nominato dall' E.N.C.I. e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell' E.N.C.I.. Il consigliere così nominato deve annualmente relazionare l' E.N.C.I. circa l'andamento dell'associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del regolamento di attuazione dello statuto sociale dell' E.N.C.I.

### **IL PRESIDENTE**

#### **ARTICOLO 19**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest' ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

L'Associazione presta all'E.N.C.I. piena collaborazione; in particolare il Presidente dell'Associazione ha l'onere:

- a) di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'E.N.C.I.;
- b) di comunicare all'E.N.C.I. le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina ed all'organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall'E.N.C.I..
- c) Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

## **PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE**

### **ARTICOLO 20**

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della Associazione sono costituite:

- d) dalle quote versate dai soci annualmente;
- e) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
- f) dalle attività di gestione;
- g) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo legittimo.

### **ARTICOLO 21**

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea Generale dei Soci, con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea Generale dei Soci va trasmesso in copia all'E.N.C.I..

Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

## **COLLEGIO SINDACALE**

### **ARTICOLO 22**

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.

## **NORME DISCIPLINARI**

### **ARTICOLO 23**

Ogni socio è tenuto a rispettare il presente statuto, lo statuto dell' E.N.C.I., il relativo regolamento di attuazione, tutti i regolamenti dell' E.N.C.I. nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. È soggetto alle decisioni dei Probiviri dell' Associazione C.I.R.N., nonché alle decisioni delle commissioni di disciplina dell'E.N.C.I..

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal regolamento di attuazione dello statuto E.N.C.I., nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell' Associazione C.I.R.N. sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'E.N.C.I. mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo Raccomandata A.R. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del regolamento di attuazione dello statuto sociale dell'E.N.C.I..

Il Collegio dei Probiviri, del C.I.R.N. è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale fra i soci che non ricoprono già la carica di consigliere e di sindaco, i quali durano in carica tre anni solari. Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del Collegio dei Probiviri.

Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, questo verrà sostituito dal supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito sino alla prima riunione dell'Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie contro deduzioni e dopo aver sentito il Presidente dell'Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell'associazione sono i seguenti: censura; sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avvanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva.

L'Associazione C.I.R.N. ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle commissioni di disciplina di prima e seconda istanza dell'E.N.C.I..

## **SCIoglimento**

### **ARTICOLO 24**

La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di Associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.

## **VARIE**

### **ARTICOLO 25**

Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.

### **ARTICOLO 26**

Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'assemblea generale se non dal Consiglio Direttivo della Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'E.N.C.I., per ottenere la necessaria preventiva approvazione, ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

### **ARTICOLO 27**

L'Associazione C.I.R.N. riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'E.N.C.I. ed in particolare il potere dell'E.N.C.I. di nominare un Commissario Straordinario o ad Acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'E.N.C.I., nonché dal regolamento di attuazione del medesimo.

### **ARTICOLO 28**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.